



CIRCOLARE

SERIE OPERAZIONI VOLO

Data: 23/12/2015

OPV- 24

EQUIPAGGIAMENTI DI COMUNICAZIONE RADIO, DI NAVIGAZIONE E TRANSPONDER

L'appartenenza di una Circolare ad una serie specifica è rappresentativa della materia in essa prevalentemente trattata. L'applicabilità o meno della Circolare ai diversi soggetti (operatori, gestori aeroportuali, etc.) deve essere tuttavia desunta dai contenuti di essa.

m



Circolare

OPV-24

Equipaggiamenti di comunicazione radio, di navigazione e transponder

23/12/2015

pag. 2 di 6

STATO DI AGGIORNAMENTO

Revisione	Data	Motivo della Revisione

A



INDICE

1. PREMESSA.....	4
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	4
3. APPLICABILITA'	4
4. EQUIPAGGIAMENTI DI COMUNICAZIONE RADIO, DI NAVIGAZIONE E TRANSPONDER. 5	
5. DECORRENZA.....	6

B

1. PREMESSA

Il Regolamento (UE) 965/2012, e successive revisioni, stabilisce in ambito europeo i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Tale regolamento già si applica alle operazioni di trasporto aereo commerciale effettuate con velivoli ed elicotteri, mentre per le altre tipologie di attività sono stati definiti periodi di transizione sulla base di opt-out stabiliti dall'ENAC. Con la presente Circolare viene effettuato l'allineamento dei requisiti operativi relativi agli equipaggiamenti di comunicazione radio, di navigazione e transponder con quelli stabiliti da tale regolamento per le attività diverse dal trasporto aereo commerciale.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) 965/2012 della Commissione del 5/10/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive revisioni.
- Regolamento (UE) 923/2012 della Commissione del 26/09/2012 che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i Regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 e successive revisioni.
- Regolamento ENAC "Regole dell'aria Italia".
- ICAO Annesso n. 6.

3. APPLICABILITA'

La presente Circolare si applica a tutti gli aeromobili non impiegati in attività di trasporto aereo commerciale, incluso gli aeromobili rientranti nell'Annesso II del Regolamento (CE) n. 216/2008 fatta eccezione dei mezzi a pilotaggio remoto.



Non sono oggetto della presente Circolare le configurazioni e i requisiti applicabili per l'ottenimento delle approvazioni specifiche (quali ad esempio quelle per RVSM, MNPS, LVO, PBN, ecc.), disciplinate dalla Parte SPA del Regolamento n. 965/2012 e successive revisioni.

4. EQUIPAGGIAMENTI DI COMUNICAZIONE RADIO, DI NAVIGAZIONE E TRANSPONDER

I requisiti per l'impiego relativi agli apparati di comunicazione radio, di navigazione e transponder sono quelli contenuti nel Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione e successive revisioni. I metodi accettabili di rispondenza sono quelli contenuti nelle relative AMC emesse da EASA.

Nelle tabelle seguenti sono riassunti gli articoli applicabili alle diverse tipologie di aeromobile in relazione al tipo di attività:

IMPIEGHI NON COMMERCIALI e impieghi di cui all'art. 6 punto 4a del Reg. (UE) 965/2012	
Velivoli complessi	NCC.IDE.A.245, NCC.IDE.A.250, NCC.IDE.A.255
Elicotteri complessi	NCC.IDE.H.245, NCC.IDE.H.250, NCC.IDE.H.255
Velivoli non complessi	NCO.IDE.A.190, NCO.IDE.A.195, NCO.IDE.A.200
Elicotteri non complessi	NCO.IDE.H.190, NCO.IDE.H.195, NCO.IDE.H.200
Alianti	NCO.IDE.S.145, NCO.IDE.S.150, NCO.IDE.S.155
Palloni	NCO.IDE.B.145, NCO.IDE.B.150

OPERAZIONI COMMERCIALI SPECIALIZZATE (lavoro aereo)	
Velivoli	SPO.IDE.A.215, SPO.IDE.A.220, SPO.IDE.A.225
Elicotteri	SPO.IDE.H.215, SPO.IDE.H.220, SPO.IDE.H.225
Alianti	SPO.IDE.S.145, SPO.IDE.S.150, SPO.IDE.S.155
Palloni	SPO.IDE.B.145, SPO.IDE.B.150

Come noto, le AMC alle Parti NCC, NCO e SPO emesse dall'EASA per il Regolamento (UE) n. 965/2012 non definiscono una specifica dotazione minima di apparati per l'impiego (quali VOR, ADF, ecc.), ma è responsabilità dall'operatore assicurarsi che gli equipaggiamenti installati permettano il rispetto dei requisiti previsti in relazione alle rotte pianificate, ai requisiti

dello spazio aereo sorvolato, alle procedure di avvicinamento sull'aeroporto di destinazione e alternati, alle regole dell'aria, tenendo anche nella dovuta considerazione la necessità di disporre di una dotazione di apparati sufficiente ad assicurare che, nel caso di un'avaria di un apparato in qualunque fase del volo, gli apparati rimanenti permettano una navigazione in sicurezza conformemente al piano di volo e alle prescrizioni dello spazio aereo, o il completamento in sicurezza di adeguati piani di emergenza.

Resta inoltre inteso che gli equipaggiamenti previsti dalla configurazione di omologazione dell'aeromobile o richiesti da altri regolamenti (quali ad esempio i Regolamenti (UE) n. 923/2012 e il Regolamento ENAC "Regole dell'aria Italia") o prescrizioni, se superiori a quelli previsti dal Regolamento (UE) n. 965/2012, devono in ogni caso essere presenti a bordo ed essere efficienti (a meno che la loro inefficienza non sia permessa da MEL o documenti equivalenti e non siano richiesti per il volo) e che gli equipaggiamenti devono essere di tipo omologato in accordo ai regolamenti applicabili.

5. DECORRENZA

La presente Circolare entra in vigore 60 giorni dopo la data di pubblicazione sul sito internet dell'ENAC. A partire da tale data la Circolare NAV-4F è annullata.

Il Direttore Generale

Alessio Quaranta

